



La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere con l'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n.69, denominata "Codice rosso"

N

ell'ottica di anticipare, quanto prima possibile, la tutela delle persone offese il legislatore, con l'approvazione della legge 19 luglio 2019, n.69, ha inteso imprimere al massimo il contrasto al fenomeno della recrudescenza delle forme di violenza domestica e di genere, attraverso l'obiettivo di assicurare la velocizzazione dell'instaurazione del procedimento penale e l'adozione di provvedimenti di protezione delle vittime¹. Nell'esperienza operativa, tale aspetto appare di fondamentale importanza allo scopo di evitare che determinate situazioni di atti persecutori e forme di violenza nei confronti di soggetti vulnerabili, malgrado la denuncia dei fatti, durante la fase delle indagini preliminari, possano giungere a gravi conseguenze sfociando in lesioni gravissime e femminicidi, come troppi episodi di cronaca hanno testimoniato negli ultimi anni. Infatti, per tali tipi di condotte violente la normativa prevede che la Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia di reato, debba riferire i fatti immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale, alla quale dovrà, comunque seguire, senza ritardo, quella scritta.

Ma l'aspetto più rilevante, della nuova disciplina di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, è costituita, senza dubbio, dalla previsione che il Pubblico Ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, debba assumere informazioni dalla persona of-

fesa ovvero da chi ha denunciato i fatti di reato. Detto termine potrà essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto, ovvero della riservatezza delle indagini e nell'interesse della persona offesa. La norma garantisce, così, una tempestiva ed efficace tutela anche sotto l'aspetto operativo, dato che la norma dispone anche che la Polizia Giudiziaria dovrà procedere senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal Pubblico Ministero e porre, celermente, a sua disposizione la documentazione delle attività svolte, proprio per consentirgli di poter adottare in tempi rapidi i provvedimenti a salvaguardia della vittima.

La legge, inoltre, modifica il codice penale predisponendo, sotto il profilo afflittivo, una mirata azione di contrasto ai fenomeni più inquietanti di violenza², sia inasprendo le pene per alcuni delitti³ che rimodulando alcune aggravanti, ma soprattutto introducendo nuove fattispecie di reato, come l'art. 387-*bis* c.p., che prevede la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, punendo tali condotte che sono molto incisive nei confronti della sfera di tutela fisica delle vittime, con la reclusione da sei mesi a 3 anni, per chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter* c.p.p.) o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare della polizia giudiziaria (art. 384-*bis* c.p.p.). Mentre all'articolo 558-*bis* del codice penale, è stato inserito il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio con due tipologie di condotte: la prima prevedendo la reclusione, da uno a 5 anni, per chiunque con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile (il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia). Il secondo tipo di condotta punita è quella che si sostanzia nell'approfittamento delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, per indurlo a contrarre matrimonio o unione civile.

Viene inoltre modificato il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti e viene inserito all'art. 583-*quinqüies* c.p. prevedendo esplicitamente il de-

litto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, conseguentemente abroga la corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime, e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni chi cagiona una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso, mentre si prevede l'ergastolo quando sia conseguente l'omicidio. Una rafforzata tutela delle persone vulnerabili viene garantita, anche, con l'introduzione nel codice penale dell'art. 612-*ter* "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", che punisce, con la pena della reclusione da uno a 6 anni e con la multa da € 5.000 a € 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'espreso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La norma, caratterizzata dalla procedibilità a querela entro 6 mesi dal fatto, prevede anche che alla stessa pena soggiace chi diffonde ulteriormente i contenuti multimediali, sempre che sia un soggetto diverso da quello che per primo ha diffuso il materiale illecito, al fine di recare un nocumento alle persone.

La disposizione prevede anche delle forme aggravate, ed in questi casi la pena è aumentata da un terzo alla metà e si procede d'ufficio: quando il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da una relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici, ovvero se il fatto è compiuto in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. La finalità è quella di contrastare efficacemente il grave fenomeno del cosiddetto "revenge porn", che amplificato dalle sempre maggiori potenzialità dei dispositivi apparati tecnologici e delle caratteristiche dei social media, ha causato, come testimoniano recenti episodi di cronaca, numerosi suicidi anche di giovani, tanto da destare un grave allarme sociale.

La legge, inoltre, inserisce il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione, prevedendo che il Tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di *stalking*, imporre loro il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori, rafforzando così la tutela in concreto nei confronti dei soggetti più deboli. Il legislatore, diversamente dal passato, non ha trascurato un aspetto fondamentale per l'efficace applicazione delle nuove disposizioni: quello della necessaria attività di specifico adde-

stramento degli operatori, prevedendo l'attivazione di specifici corsi di formazione obbligatori, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge e sulla base di contenuti individuati con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il personale della Polizia di Stato e dell'Arma Carabinieri che esercita funzioni di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere e della Polizia Penitenziaria chiamata ad intervenire nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere. Non mancano nemmeno le misure per agevolare la fondamentale azione rieducativa nei confronti dell'autore dei delitti di violenza di genere e domestica, il legislatore, in maniera molto appropriata, ha inserito un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena, prevedendone la partecipazione a specifici percorsi di recupero, presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, con oneri a carico del condannato.

Sempre nell'ottica di rafforzare in concreto le esigenze di prevenzione delle vittime, riducendo il rischio di una recrudescenza di forme di persecuzione o violenza, la legge introduce l'obbligo della comunicazione obbligatoria alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva, attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico).

Infine, nei casi di applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, si prevede anche che debba essere data comunicazione non solo alla parte offesa e al suo difensore, ma anche ai servizi socioassistenziali del territorio per assicurare una tutela più articolata. Così come, con la medesima finalità di protezione in concreto, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, nel caso di revoca o sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato si prevede che sia immediatamente comunicata, oltre che al difensore, anche alla stessa persona offesa. Il Pubblico Ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa, da uno dei delitti di violenza domestica e di genere e al suo difensore, della scarcerazione del condannato attraverso gli organi della Polizia Giudiziaria, in considerazione del fatto che possono così assicurarne tempestivamente le comunicazioni, prevenendo situazioni di rischio. ■

***Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri**

1 - Peraltro si prevede anche l'aumento di 7 milioni di €, a decorrere dal 2020, della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e inserendo i reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

2 - Dalla violenza sessuale agli atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609-quater c.p., prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Con l'art. 609-septies c.p. il delitto di atti sessuali con minorenni diviene sempre, procedibile d'ufficio.

3 - Per esigenze di infrenare la commissione di gravi e sempre più frequenti condotte delittuose di aumentare la pene prevedendo: per i maltrattamenti contro familiari e conviventi - art. 572 c.p. - la reclusione da 3 a 7 anni e aumento fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi, mentre per il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) la reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi.